

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Nicoletta Morelli

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Anna Cantamesse
Marzio Giagnoni
Gennaro Santoro
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Congedo parentale e laurea Via libera al doppio riscatto

Cumulabilità. La novità è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2016
Con la vecchia normativa le due facoltà erano considerate alternative



Per effetto di una norma contenuta nella Legge di stabilità, è scattata la possibilità di cumulare il riscatto del congedo parentale e della laurea

MARCO CONTI

Via libera alla facoltà di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea. L'importante novità per i futuri pensionati, in vigore da quest'anno, è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che ha abrogato (con l'articolo 1, comma 298) un vecchio comma datato 1992. Nel dettaglio, si tratta del comma 2 dell'articolo 14, D.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992, che impediva appunto la cumulabilità tra le due citate facoltà. Come ricordato nella circolare n.44 pubblicata nei giorni scorsi dall'Inps, con la vecchia normativa le due facoltà di riscatto erano alternative. In buona sostanza, l'esercizio di una precludeva l'altra, a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati. La circolare dell'istituto nazio-

nale della previdenza sociale specifica tra l'altro che la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento a periodi antecedenti al primo gennaio 2016, intendendo che le istanze di riscatto presentate a decorrere dall'inizio di quest'anno potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti al primo gennaio 2016. Ma, leggendo tra le righe del documento dell'Inps, tale possibilità viene estesa anche per le istanze presentate entro la fine del 2015. Perché, se da un lato la circolare riporta che il regime di incumulabilità/alternatività tra le due facoltà continua ad essere in vigore per le istanze di riscatto presentate entro la fine del 2015 (che ricadono sempre sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull'incumulabilità vigenti all'epoca), la stessa circolare firmata dal diri-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

gente generale vicario dell'Inps, Vincenzo Damato, specifica che «in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell'1 gennaio 2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d'ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data».

Le sedi dell'Istituto, prosegue la circolare, dovranno provvedere velocemente alla definizione delle istanze informando altresì gli interessati che l'onere di riscatto, per effetto dell'art.1, comma 298, della legge di stabilità 2016, viene calcolato alla data del 1° gennaio 2016. Per info e per scaricare la circolare n.44, collegarsi al portale dell'Inps (www.inps.it), selezionando nella barra in alto la voce «Inps comunica», e poi, colonna sinistra, «Circolari e messaggi».

Commercialisti

RISPOSTA N.668

Due residenze «incrociate»: come pagare l'Imu?

Abito nell'appartamento donato al figlio, mio figlio abita nell'appartamento intestato al 50% con mia moglie. Come paghiamo l'Imu 2016? Vorrei evitare il trasloco «incrociato».

- LETTERA FIRMATA

Per una corretta (e completa) risposta al quesito sarebbe opportuno sapere se:
A) la donazione dell'appartamento da parte dell'estensore del quesito (padre) al figlio ha avuto riguardo la piena proprietà o la sola nuda proprietà
B) le persone interessate (padre, madre e figlio) hanno la disponibilità di altri immobili ad uso abitativo nel territorio dello Stato.
C) gli immobili in oggetto costituiscono abitazione principale per gli interessati
D) gli immobili in oggetto sono ubicati in comuni differenti
E) detti immobili non hanno caratteristiche catastali «di lusso»
F) i genitori siano conviventi o separati/divorziati.
Solo con tali precisazioni sarà possibile dare una risposta al quesito.

RISPOSTA N.669

Se l'Iva viene conteggiata con altre tasse

Volevo sapere se è giusto che sulle bollette gas e luce vengano conteggiate nell'imponibile dell'Iva anche le imposte (addizionale erariale e addizionale regionale). Quindi viene conteggiata una tassa, l'Iva appunto, su altre tasse. E se questo conteggio è sbagliato, come posso agire?

- LETTERA FIRMATA

L'incidenza delle imposte sulle bollette delle utenze può essere mediamente quantificata in ragione del 40%, anche se va precisato che per le accise l'incidenza varia in base alla posizione geografica (Centro Nord e Centro Sud) e agli scaglioni di consumo, a sua volta diversificati per le differenti utenze (gas, energia elettrica, ecc.). Ovviamente anche per le addizionali regionali l'incidenza varia in base alla regione di utilizzo del servizio. Sia l'accisa nazionale che l'addizionale regionale si pagano in base alla quantità di energia consumata.

L'Iva viene applicata, secondo la normativa comunitaria e nazionale, alla somma di tutte le voci della bolletta; l'aliquota di questa imposta può essere differenziata in base alla tipologia dell'utilizzatore (aliquota ridotta al 10% o ordinaria al 22%). Il Decreto Legislativo 26/2007 è la norma nazionale che regola tale tassazione in materia di aliquote dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto, mentre la Direttiva comunitaria stabilisce che «l'imponibile Iva comprende le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa Iva». Premesso ciò, il lettore ha ragione nell'affermare che l'Iva, soprattutto per le utenze relative a consumatori finali, grava come una tassa su altre tasse. Vi sono alcune pronunce di giurisprudenza a favore di consumatori, ma sul tema la norma è chiara nel prevedere il calcolo dell'imponibile Iva comprendendo anche le accise e le addizionali. Il lettore potrebbe valutare una eventuale autonoma azione giuridica per ottenere pronunce a suo favore in merito ovvero verificare l'esistenza di azioni a livello nazionale (cd. class action) alle quali aggregarsi.

RISPOSTA N.670

Due cittadinanze Dichiaro in Italia le somme svizzere?

Possiedo una doppia cittadinanza e una doppia residenza, nel caso specifico in Italia e in Svizzera. Desidero sapere se, relativamente alle somme depositate su un conto corrente svizzero, devo dichiarare tali depositi in Italia nel quadro Rw del modello Unico? Se la risposta è affermativa devo compilare il quadro solo per il monitoraggio o pagare anche le imposte connesse?

- LETTERA FIRMATA

Va preliminarmente precisato che possono esservi casi di doppia cittadinanza ma non possono mai esservi casi di doppia residenza. I casi di doppia residenza, infatti, sono risolti in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che regolamentano lo Stato di tassazione dei differenti redditi in base alla residenza prevalente ai fini fiscali. In questo caso occorre, quindi, rifarsi alla Convenzione Italia-Svizzera: se lei risulta residente in Italia è obbligato alla compilazione della dichiarazione dei redditi con il quadro Rw solo ai fini del monitoraggio.

Notaio
RISPOSTA N.671

Appartamento
dato in locazione
Chi paga l'affitto?

Ho dato in locazione un appartamento ad una famiglia con formula «4 + 4» anni. La coppia si separa e il marito, che è intestatario, esce di casa e lascia l'appartamento a moglie e figlia. Nella causa di separazione il marito dovrebbe passare alla moglie l'equivalente dell'affitto. La ex moglie lavora, ma non ha reddito sufficiente a garantire il pagamento dell'affitto. Da sei mesi l'affitto non è pagato. Come posso fare? A chi spetta pagare e come posso recuperare il dovuto?

— LETTERA FIRMATA

Ritengo che lei possa rivalersi sul titolare del contratto di locazione per quanto riguarda il mancato pagamento dei canoni e l'eventuale procedura di sfratto. Si rivolga quindi ad un legale di sua fiducia per una consulenza specifica in materia.

RISPOSTA N.672

Adeguamento
Istat per un locale
In quali termini?

Ho un locale ad uso commerciale, con contratto di locazione registrato, rinnovato annualmente dai contraenti. Devo chiedere l'adeguamento Istat. Entro quale termine va richiesto l'adeguamento e in quale misura? Tale aumento deve inserito messo in dichiarazione dei redditi?

— LETTERA FIRMATA

L'adeguamento ed i termini dei canoni di locazione sono indicati dalla normativa in materia, mentre i coefficienti di rivalutazione sono determinati periodicamente dall'Istat. L'ultimo adeguamento pubblicato è quello di gennaio 2016 (in attesa della prossima pubblicazione che farà riferimento alla data del 15 marzo 2016). Nel caso specifico si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, numero 392. N.B.: secondo l'ultima pubblicazione con riferimento al gennaio 2016 l'indice generale Foi è 99,71 la variazione percentuale rispetto al mese precedente è -0,2. La variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è +0,3 La variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti è -0,5.

TROVA INCENTIVI

Investire in agricoltura biologica
Dalla Regione 12 milioni di euro

Ammontano a 12 milioni di euro le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia per il 2016 a favore dell'agricoltura biologica.

Nel dettaglio, si tratta del bando per il 2016 della Misura 11 «Agricoltura Biologica», suddivisa in due operazioni: Conversione all'agricoltura biologica (11/01/01) e Mantenimento dell'agricoltura biologica (11/02/01).

Il sostegno al bio, spiega il bando, avviene tramite la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta il passaggio da un sistema intensivo più produttivo ad un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

Per l'anno in corso, i soggetti possono presentare domande di aiuto oppure di

pagamento.

Nel primo caso, la richiesta va inoltrata da coloro che non hanno mai aderito alla Misura 11 e che intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento n. 1305/2013 dell'Ue; la domanda di pagamento è invece da parte di chi è stato ammesso ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (Ue) numero 1305/2013.

Entrambe le richieste, indirizzate a Regione Lombardia, vanno presentate dal 31 marzo ed entro il 15 maggio 2016, esclusivamente on line tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sulla piattaforma Sis.Co (Sistema delle conoscenze, portale dedicato alle imprese agricole). Per informazioni e Sis.Co: www.agricoltura.regione.lombardia.it, oppure Chiara Carasi, Direzione generale Agricoltura: chiara.carasi@regione.lombardia.it.

Ma. Co.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



percepisco la Naspi. Purtroppo fra un mese terminerà il periodo di erogazione dell'indennità Naspi, ma mi è stato detto che potrei essere coperto dalla Asdi. Di cosa si tratta?

— LETTERA FIRMATA

L'Asdi, acronimo di «assegno di disoccupazione», è una misura di sostegno al reddito istituita con l'articolo 16 del Decreto Legislativo n.22/2015, con cui il nostro legislatore ha provveduto a riordinare, nell'ambito del cosiddetto Jobs act, la normativa in tema di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria. L'Asdi ha l'obiettivo di fornire una tutela di sostegno al reddito per quei lavoratori che, già beneficiari della Naspi e avendo goduto di questa per l'intera sua durata, si trovino ad essere ancora privi di occupazione e in condizioni economiche di bisogno. L'Assegno di Disoccupazione - la cui

regolamentazione può essere trovata nella recente circolare Inps numero 47 del 03 marzo 2015 è erogato mensilmente per un massimo di 6 mesi e con un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennità di Naspi percepita dal lavoratore. Tale importo non potrà comunque, in linea di massima, essere superiore a quello dell'assegno sociale (pari, per il 2016, ad 448,07 euro), ma potrà essere incrementato - in base a specifiche contenute nella suddetta circolare, qualora il lavoratore avesse figli a carico. Ad ogni modo, per poter accedere all'Asdi il lavoratore dovrà rispettare i seguenti requisiti: avere un'età pari o superiore a 55 anni oppure un minore di anni 18 all'interno del nucleo familiare; essere in stato di disoccupazione, certificato dal Centro per l'Impiego competente;

possedere un'attestazione Isee, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro; non aver già fruito dell'Asdi per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi; aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso il Centro per l'Impiego competente. Il lavoratore che dovesse avere i requisiti sopra elencati, dovrà quindi presentare domanda di Asdi all'Inps in via telematica, personalmente via web - tramite proprie credenziali Inps - oppure tramite patronato o telefonicamente, via Contact Center Inps. Si consiglia quindi al lettore di recarsi presso il Centro per l'Impiego, munito di attestazione Isee in corso di validità, per verificare gli altri requisiti ed eventualmente già sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

RISPOSTA N.675

Disoccupazione
involontaria
e diritto alla Naspi

Sono socio di una S.a.s. e sono stato assunto, come dipendente, a tempo determinato e per 6 mesi in un'altra società. Al termine del rapporto potrò chiedere la Naspi?

— LETTERA FIRMATA

Anche se l'Inps non si è pronunciata in merito, riteniamo che la cessazione del rapporto per scadenza del termine integri l'ipotesi di disoccupazione involontaria e dia quindi diritto alla Naspi. La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti (D.Lgs. 22/2015-circolare Inps: A) siano in stato di disoccupazione; B) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione; C) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

L'ECO DI BERGAMO

attraverso un determinato iter ed appropriata documentazione medica la possibile origine lavorativa della malattia anche se questa non è compresa tra le malattie professionali elencate nelle apposite tabelle. Al verificarsi dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, il lavoratore deve dare immediata comunicazione al proprio datore di lavoro consegnando copia della documentazione medica (certificato medico di infortunio sul lavoro, certificato medico di malattia professionale). In caso di infortunio il datore di lavoro, se la prognosi del lavoratore è superiore ai tre giorni, deve inoltrare telematicamente la denuncia di infortunio all'Inail. L'iter di riconoscimento di una malattia professionale da parte dell'Inail inizia con la compilazione ad opera del medico (di Patronato, di famiglia, competente) del primo certificato di malattia professionale, certificato che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro, quest'ultimo poi entro 15 giorni deve inoltrare la denuncia telematica di malattia professionale. Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di un infortunio o una patologia di origine occupazionale, l'Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute del lavoratore.

RISPOSTA N.674

Caratteristiche
dell'assegno
di disoccupazione

Sono un lavoratore di 57 anni, e attualmente